

STATUTO ATTT V. 2.1

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Nome

Sotto il nome di **Associazione Ticinese Tennistavolo (ATT)** si è costituita il 23 settembre 1950 un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

1.2. Sede

La sede sociale dell'ATT si trova al domicilio del Presidente del Comitato Direttivo.

1.3. Scopo

Lo scopo dell'ATT consiste nello sviluppare ed organizzare lo sport del tennistavolo nel Ticino e Mesolcina e Val Calanca. L'ATT rappresenta gli interessi delle discipline sportive di sua competenza presso le autorità.

1.4. Neutralità

L'ATT è neutra sul piano politico e confessionale.

1.5. Affiliazioni ad altre associazioni

L'ATT è membro di Swiss Table Tennis (STT), della quale si impegna a rispettarne gli statuti e i regolamenti.

1.6. Responsabilità

1.6.1. La responsabilità dell'ATT, per quel che concerne i suoi obblighi finanziari, è limitata al suo solo avere. Qualsiasi responsabilità dei suoi organi e dei suoi membri è esclusa.

1.6.2. L'ATT è impegnata nei confronti di terzi della firma collettiva del presidente o del vice presidente con un altro membro del Comitato Direttivo.

1.7. Durata

La durata dell'ATT è indeterminata.

2. MEMBRI

2.1. Composizione

L'ATT comprende le società di tennistavolo costituite e domiciliate nel Ticino, Mesolcina e Val Calanca, ammesse quali membri.

2.2. Ammissione

Per essere ammesso quale membro dell'ATTT, la società candidata deve presentare al Comitato Direttivo una richiesta scritta in tre esemplari, allegando tre copie dei suoi statuti. Il Comitato Direttivo trasmette tale richiesta, con il suo preavviso, al Comitato Centrale di STT (CC), che decide sull'ammissione. La società e l'ATTT possono ricorrere presso l'Assemblea Generale dei delegati di STT contro la decisione del CC.

2.3. Fusione

2.3.1. Due o più società che desiderano fare fusione devono avvisare per iscritto il Comitato Direttivo dell'ATTT entro il 1° aprile della stagione in corso. Quest'ultimo dovrà sottoporre tale comunicazione al CC entro il 15 aprile. Le società interessate e il CD ATTT possono ricorrere presso l'AGD contro la decisione del CC. La fusione diventerà effettiva all'inizio della nuova stagione. La società risultante dalla fusione assume tutti gli obblighi, finanziari ed altri, delle società fusionanti.

2.3.2. Domande inoltrate dopo il 1° aprile non potranno essere tenute in considerazione e le società in questione resteranno membri dell'ATTT e di STT per un altro anno, con tutti i diritti e doveri.

2.4. Dimissioni

2.4.1. Una società che desidera dimissionare deve avvisare per iscritto il CD ATTT entro il 1° aprile della stagione in corso (data del timbro postale). Quest'ultimo trasmetterà, se la società in questione avrà ottemperato a tutti gli obblighi finanziari verso l'ATTT, la richiesta al CC che autorizzerà la società a ritirarsi se avrà regolato le pendenze finanziarie verso STT.

2.4.2. Le dimissioni inoltrate dopo il 1° aprile non potranno essere tenute in considerazione e la società in questione resterà membro dell'ATTT e di STT per un altro anno, con tutti i diritti e doveri.

2.5. Riammissione

Per essere riammessa all'ATTT, una società deve sottostare alle disposizioni previste per l'ammissione (art. 2.2).

2.6. Esclusione

Una società che non ha rispettato statuti, regolamenti e decisioni dell'ATTT, di STT o della ITTF (Federazione Internazionale Tennistavolo) in modo grave può essere esclusa dal CC. La società, eventualmente l'ATTT, deve essere sentita e può ricorrere contro tale decisione all'AGD di STT.

2.7. Perdita della qualità di membro

Le dimissioni o l'esclusione di una società provocano, dopo ratifica da parte del CC-STT, la cessazione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dalla qualità di membro.

3. ORGANI

3.1. Gli organi dell'ATTT sono i seguenti:

- 3.1.1. l'Assemblea Generale (AG);
- 3.1.2. il Comitato Direttivo (CD);
- 3.1.3. l'Assemblea Tecnica (AT);
- 3.1.4. la Commissione Ricorsi (CR);
- 3.1.5. i revisori dei conti.

3.2. Comunicazioni

Organi di informazione ufficiali dell'ATTT sono:

- Bollettino;
- Sito internet www.attt.ch.

4. L'ASSEMBLEA GENERALE (organo legislativo)

4.1. Funzione

L'AG è il potere supremo sull'ATTT.

4.2. Composizione

L'AG si compone dei delegati delle società, che hanno l'obbligo di presenziare. Essa è diretta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4.3. Convocazione

- 4.3.1. L'AG si riunisce in via ordinaria nel mese di maggio di ogni anno. Essa è convocata dal CD al più tardi venti giorni prima della data in cui avrà luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le proposte del CD e delle società.

4.4. Competenze

Le principali competenze dell'AG, che devono obbligatoriamente figurare nell'ordine del giorno, sono le seguenti:

1. Approvazione del verbale dell'AG precedente;
2. Approvazione del rapporto di gestione del CD;
3. Approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti;
4. Approvazione del rapporto del Comitato Ricorsi;
5. Elezione del presidente del giorno;
6. votazione dello scarico del CD;
7. Elezione del CD, in blocco o separatamente, secondo il desiderio dell'Assemblea;
8. Altre nomine:
 - a. del Comitato Ricorsi;
 - b. dei revisori dei conti;

- c. dei rappresentanti dell'ATTT all'AGD di STT;
 - d. del rappresentante presso il CPA STT (qualora non vi fossero proposte durante l'AG, è data facoltà al CD ATTT di designare il rappresentante).
9. Decisioni relative alla modifica degli statuti;
10. Decisioni sulle proposte del CD e delle società per:
- a. il preventivo;
 - b. il regolamento finanziario.
11. Decisioni sulle proposte di modifica degli statuti di STT (indicazioni per i delegati all'AGD di STT);
12. Designazione del luogo e del responsabile dell'organizzazione della prossima AG;
13. Proposte per l'attribuzione delle manifestazioni sportive a carattere cantonale, nazionale e internazionale;
14. Nomine dei membri d'onore;
15. Diversi.

4.5. Diritto di voto

- 4.5.1. Ogni società ha diritto a due voti, più uno supplementare per ogni dieci tesserati o frazione di dieci.
- 4.5.2. I membri d'onore hanno diritto ad un voto, personale e non trasferibile.
- 4.5.3. Le società che prima dell'AG non hanno regolato i loro obblighi finanziari verso l'ATTT perdono automaticamente il diritto di voto.
- 4.5.4. I membri del CD non possono in nessun caso partecipare alla votazione.

4.6. Validità

Un'AG convocata statutariamente è valida indipendentemente dal numero delle società presenti.

4.7. Maggioranza

- 4.7.1. Le decisioni dell'AG, sotto riserva delle disposizioni speciali previste dagli statuti, sono prese alla maggioranza assoluta dei voti presenti al primo scrutinio; al secondo scrutinio le decisioni sono prese alla maggioranza relativa.
- 4.7.2. La maggioranza dei due terzi dei voti presenti all'AG è necessaria per qualsiasi modifica degli statuti e per la nomina dei membri d'onore.
- 4.7.3. L'AG che deve pronunciarsi sullo scioglimento dell'ATTT deve essere convocata appositamente per questo scopo.
Il suo ordine del giorno non può contenere alcun altro punto; almeno i due terzi delle società dell'ATTT devono essere rappresentate, altrimenti l'AG deve essere convocata nuovamente e può decidere qualsiasi sia il numero delle società presenti. La dissoluzione non può essere pronunciata che dalla maggioranza dei tre quarti dei voti presenti.

4.8. Proposte

Qualsiasi domanda di modifica degli statuti, come pure qualsiasi proposta che deve essere discussa dall'AG, deve giungere all'indirizzo ufficiale dell'ATTT entro il 1° maggio (data del timbro postale).

5. IL COMITATO DIRETTIVO

5.1. Funzione

Il CD amministra gli affari dell'ATTT.

5.2. Composizione

Il CD è eletto per un anno dall'AG e si compone di 5 fino a 9 membri ed è così composto:

- a. Presidente;
- b. Cassiere;
- c. Segretario;
- d. Da 2 a 6 membri;

Con nomina del vicepresidente da parte del CD.

5.3. Convocazione

Il CD si riunisce ogni volta che è necessaria, su convocazione del presidente o del vicepresidente o su domanda di due quinti almeno dei membri.

5.4. Competenze

5.4.1. Le principali competenze del CD sono le seguenti:

- a. Applicare e vegliare sull'applicazione degli statuti e regolamenti;
- b. Assicurare durante la stagione le relazioni con STT;
- c. Approvare e trasmettere in tempo utile al CC di STT gli statuti delle società e le decisioni riguardanti ammissioni, dimissioni e fusioni;
- d. Assicurare le relazioni con le società;
- e. Presentare all'AG tutte le questioni di sua competenza e applicare le decisioni di quest'ultima;
- f. Convocare e dirigere le AG e le AT;
- g. Pubblicare i verbali delle AG e delle AT;
- h. Amministrare la cassa dell'ATTT, presentare un rapporto annuale e stabilire il preventivo per la stagione seguente;
- i. Provvedere al tesseramento dei giocatori;
- j. Organizzare il campionato svizzero a squadre e le altre manifestazioni a squadre di carattere regionale;
- k. Allestire il calendario regionale della stagione;
- l. Convocare e organizzare incontri delle squadre rappresentanti l'ATTT;

- m. Organizzare i monitori, i giudici-arbitri, gli arbitri ed i corsi per gli stessi;
- n. Organizzare corsi giovanili a carattere regionale;
- o. Stabilire classifiche dei tesserati dell'ATTT;
- p. Tenere gli archivi;
- q. Intrattenere le relazioni con autorità e mezzi di comunicazione;
- r. Redarre il Bollettino ufficiale dell'ATTT;
- s. Presentare all'AG le proposte di modifica degli statuti;
- t. Presentare all'AT le proposte di modifica del regolamento sportivo;
- u. Pronunciare le penalità previste dagli statuti e regolamenti.

5.4.2. La ripartizione degli incarichi in seno al CD è prevista dallo speciale regolamento interno dello stesso.

5.4.3. Il CD può delegare una parte dei suoi poteri a delle commissioni regionali amministrative e tecniche da lui designate. Il CD stabilirà i regolamenti necessari.

6. L'ASSEMBLEA TECNICA

6.1. Convocazione

6.1.1. L'AT si riunisce in via ordinaria nel mese di agosto di ogni anno. Essa è convocata dal CD ATTT al più tardi venti giorni prima della data in cui avrà luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le proposte del CD e delle società.

6.1.2. Un'AT straordinaria può essere convocata per decisione del CD o su domanda motivata di un quinto almeno dei voti delle società affiliate. Il CD ne determinerà il luogo e la data.

6.2. Partecipazione

L'AT si compone dei delegati delle società che hanno l'obbligo di presenziare. Essa è diretta dal Presidente regionale, in su assenza da uno delegato.

6.3. Competenze

Le principali competenze dell'AT sono le seguenti:

- a. Approvazione del verbale dell'AT precedente;
- b. Approvazione delle proposte di modifica del regolamento sportivo;
- c. Iscrizione delle squadre delle società alle varie competizioni sportive;
- d. Approvazione del calendario regionale della stagione;
- e. Designazione del luogo e del responsabile dell'organizzazione della prossima AT.

6.4. Diritto di voto

Ogni società ha diritto a due voti, più no supplementare per ogni dieci tesserati o frazione di dieci. Per le assemblee che si svolgono all'inizio di una stagione, fa stato il numero di tesserati al termine della stagione precedente.

6.5. Validità

Un'AT convocata statutariamente è valida indipendentemente dal numero delle società presenti.

6.6. Maggioranza

Fa stato l'art. 4.7.1.

6.7. Proposte

Tutte le proposte di modifica concernenti il regolamento sportivo devono essere indirizzate al Presidente regionale prima del 1° luglio (data del timbro postale).

7. LA COMMISSIONE RICORSI (CR)

Vedi Regolamento Amministrativo della CD ATTT.

8. I REVISORI DEI CONTI

8.1. Funzioni e competenze

I verificatori dei conti devono controllare i libri e i giustificativi contabili dell'ATTT. Essi devono presentare un rapporto scritto all'AG.

8.2. Composizione

L'AG nomina per la durata di un anno due revisori.

9. PENALITÀ

9.1. Le seguenti penalità possono essere pronunciate nei confronti dei membri dell'ATTT:

- Avvertimento;
- Biasimo;
- Multa;
- Perdita di punti in classifica del campionato a squadre;
- Esclusione dalla competizione;
- Sospensione per una durata determinata o indeterminata della sede sociale di una società per la disputa di manifestazioni a squadre o individuali;
- Sospensione parziale della qualità di membro;
- Esclusione dall'ATTT e da STT.

9.2. Competenze

9.2.1. Il CD è competente per tutte le penalità previste, eccezion fatta per l'esclusione che deve essere pronunciata dal CC di STT.

9.2.2. Prima di pronunciare una penalità il CD deve svolgere un'inchiesta e sentire il rappresentante della società accusata.

9.3. Prescrizioni

9.3.1. Qualsiasi comportamento sbagliato può essere perseguito entro sei mesi dal fatto avvenuto, con riserva dell'art. 9.3.2.

9.3.2. Una penalità concernente gli obblighi finanziari non può essere pronunciata che per debiti risalenti al massimo ad un anno. Il pagamento annulla automaticamente la penalità.

9.3.3. Le pene che sono state pronunciate ma non compiute sono prescritte dopo sei mesi dall'entrata in vigore della decisione.

9.4. Diritto di ricorso

I membri dell'ATTT hanno diritto di ricorrere contro le pene che sono state loro inflitte dall'autorità competente, secondo le disposizioni previste dallo speciale regolamento.

10. FINANZE

10.1. Le spese dell'ATTT sono coperte dai contributi seguenti, fissati ogni anno dall'AGD o dall'AG dell'ATTT:

- Finanza d'entrata della società;
- Tassa d'iscrizione della società;
- Tesseramenti;
- Tasse d'iscrizione alle competizioni;
- Diversi (altre tasse, multe, ecc.)

10.2. Ogni società è responsabile del pagamento della tessera di tutti i suoi membri attivi.

10.2.1. In caso di scioglimento dell'ATTT, il CD in carica funziona da liquidatore. L'attivo esistente sarà depositato in banca durante dieci anni a disposizione di una nuova associazione ticinese di tennistavolo. Trascorso detto termine l'attivo sarà versato alla STT e destinato al movimento giovanile.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Questi statuti adottati dall'Assemblea Generale del 13 giugno 2023, entrano immediatamente in vigore. Essi annullano e sostituiscono tutti i precedenti.

ASSOCIAZIONE TICINESE TENNISTAVOLO

Il presidente
Jordi Gomez

Il vice presidente
Giulia Fraschini

Castione, 13 giugno 2023